



STATUTO ORGANICO

PER

L'ORFANOTROFIO MASCHILE

DI S. PIETRO IN GESSATE

IN MILANO

APPROVATO CON DECRETO REALE 30 NOVEMBRE 1864



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI

NELL'ORFANOTROFIO MASCHILE

1864

PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA TENUTA NEL GIORNO 25 MAGGIO 1864

DAL

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E LL. PP. ANNESSI

ALLO SCOPO DI DELIBERARE

SUL PROGETTO DELLO STATUTO ORGANICO

PER

L' ORFANOTROFIO MASCHILE

DI S. PIETRO IN GESSATE

DA SOTTOPORSI ALL'APPROVAZIONE REALE.

Seduta del giorno 25 Maggio 1864.

Presenti il Signor Conte *Giorgio Belgiojoso* Presidente, ed i Signori Ing. *Alessandro Pestalozza*, Dott. Cav. *Romolo Griffini* e Dott. *Carlo Terzi*, Membri del Consiglio (mancando il quarto per la rinuncia del Prof. Cav. *Francesco Rodriguez*, non per anco sostituito).

Il Consiglio degli Orfanotrofi e Luoghi Pii annessi in seguito a varie conferenze da esso tenute sul grave tema dello Statuto Organico da proporsi per l'Orfanotrofio Maschile di S. Pietro in Gessate in Milano, prende oggi in definitivo esame il progetto qui unito sotto A.

Veduto il piano organico dell'Orfanotrofio medesimo approvato dall'Imperatrice Maria Teresa con Reale Dispaccio 22 giugno 1772, e l'annesso piano Regolamentare del 1775 (allegati sotto B),

Veduto il Regolamento sancito col Decreto Governativo 17 agosto 1837 (allegato C),

Veduto l'atto d'ultima volontà di Giosuè Cattani, in data 11 marzo 1849 pubblicato il 19 dicembre detto anno (allegato D),

Veduto il Regolamento interno del Consiglio adottato in via provvisoria il 1.º dicembre prossimo scorso (allegato E),

Veduta la Circolare Ministeriale 27 giugno 1863 N. 3484 che traccia gli stretti limiti in cui devono contenersi gli Statuti Organici delle Opere Pie,

Il Consiglio trova di porre in evidenza le seguenti riflessioni:

Al § 1 sotto il Capitolo I del proposto Statuto si osserva che le indicazioni ivi contenute, sull'origine e sullo sviluppo dell'Orfanotrofio Maschile di questa città, sono desunte dall'Opera del Morigia, *Il Tesoro prezioso dei Milanesi*, ediz. 1602 a pag. 49; da quella del Torri, *Ritratto di Milano*, ediz. 1674 a pag. 301; dalle notizie che accompagnano il piano organico del 1772, e dagli atti della recente eredità Cattani.

Al successivo § 2 sotto il Capitolo II *scopo dello Istituto* si stabilisce di ricoverare soltanto gli orfani appartenenti alla città di Milano. Su di ciò il Consiglio osserva essere bensì vero che il piano regolamentare del 1775 al Capitolo XI, ed il Regolamento del 1837 all'articolo 32 estendono il beneficio anche agli orfani dell'ex Ducato Milanese. Ma tanto nell'uno che nell'altro Regolamento venendo data in via assoluta la preferenza in caso di concorso a quelli della città, non avvenne mai e tanto meno potrà avvenire in futuro, pel sovrabbondante numero degli orfani bisognosi della

città, di poter chiamare al beneficio orfani estranei ad essa. — Riscirebbe quindi per lo meno inopportuno l'introdurre nel nuovo Statuto una disposizione, la quale, oltrechè non ebbe e non potrà mai avere una pratica applicazione, sarebbe in perfetta opposizione col principio generale, e sempre tenuto fermo, che esige in coloro che aspirano a fruire delle pie fondazioni di Milano il decennale domicilio in questa città.

Quanto alla frase aggiunta nello stesso § 2 per delimitare la città *all'attuale sua circoscrizione*, il Consiglio rammenta le osservazioni che su questo proposito vennero fatte intorno al § 2 dello Statuto per l'Orfanotrofio Femminile nel relativo Processo Verbale in data 23 maggio corrente.

Il Consiglio rivolge la speciale sua attenzione all'alternativa contenuta nell'articolo 3, sul modo d'impartire l'istruzione artigiana agli orfani, o *nell'interno dello Stabilimento*, ovvero *in Officine fra le più accreditate della città*. — Questa alternativa venne posta nell'intento di non vincolare il Pio Istituto con disposizioni Organiche, più di quello che lo sia stato dal testatore Giosuè Cattani; giacchè questi nell'atto di sua ultima volontà 11 marzo 1849, prescrivendo l'istituzione delle Officine nell'interno dello Stabilimento, *per l'ammaestramento di tutti i ricoverati o di parte di essi*, lasciò con questa frase al criterio ed alla facoltà di chi dirige lo Stabilimento di farne applicazione in quel modo e limite che reputi conveniente. Di più contemplò perfino *il caso di gravi ed insormontabili difficoltà*, ed in questi accordò facoltà di concertare i modi più idonei a meglio garantire la moralità de' ricoverati.

Interessa tanto più a questo riguardo di non creare al Luogo Pio, con disposizioni organiche d'indole permanenti, impegni maggiori di quelli imposti dalla volontà del testatore, in quanto che la convenienza di applicare piuttosto l'uno che l'altro sistema, od anche un sistema misto, può dipendere da condizioni puramente accidentali e transitorie. Queste condizioni attinenti, nei rapporti di economia, allo stato della industria locale manifatturiera, ponno essere apprezzate con maggiore opportunità, nei regolamenti d'amministrazione interna più facilmente modificabili secondo le circostanze dei tempi.

Passando poi al § 5 sotto il Capitolo III *sorgente dei mezzi*, là dove è ritenuto ed espressamente dichiarato che i beni della eredità Cattani *formano parte integrante del patrimonio* dell'Orfanotrofio de' Maschi, il Consiglio, a giustificare la necessità e la convenienza di inserire nello Statuto Organico una tale dichiarazione reputa di dover fare i seguenti riflessi:

Se i due patrimoni dell'Orfanotrofio de' Maschi e della eredità Cattani furono fin qui amministrati separatamente, ciò dapprincipio è avvenuto per disposizione interna in data 12 giugno 1850 dell'Ufficio d'Amministrazione del Luogo Pio; abbenchè la già Delegazione Provinciale con Ordinanza 10 gennajo detto anno N. $\frac{915}{45}$ III C, avesse autorizzato l'Orfanotrofio ad adire alla eredità senza imporre uno speciale modo di amministrare.

In seguito la massima di tenere separate le amministrazioni fu implicitamente approvata dall'Autorità tutoria nella revisione dei conti quasi si trattasse di due Opere Pie separate e diverse, per modo che come tali furono poi distinte e nominate anche nel Reale Decreto d'istituzione di questo Consiglio in data 30 agosto 1863.

Però l'Orfanotrofio Maschile era stato da Giosuè Cattani istituito erede universale di tutti i suoi beni e senza alcun vincolo d'amministrazione separata. Deve perciò ri-

tenersi che, quando siano adempiti gli obblighi del testatore, e con quella larghezza d'intendimenti da lui manifestata, l'Orfanotrofio come erede universale abbia il pieno diritto di fruire, pel suo andamento generale, dei beni medesimi, i quali d'altronde sono esuberanti all'unico scopo della istruzione artigiana dei ricoverati.

Il Consiglio osserva che il gruppo d'amministrazione delle Opere Pie da esso dipendente, offre parecchi esempi di lasciti istituiti con speciali destinazioni, e compenetrati poscia nel patrimonio del Luogo Pio erede, il quale si assunse di adempiere alle condizioni imposte dal testatore. Così avvenne pel lascito stabilito dal Dott. Borsari allo scopo di somministrare una colazione calda alle ricoverate dell'Orfanotrofio Femminile ed in quello del marchese Terzaghi per l'istituzione di una seconda Maestra elementare nello stesso Orfanotrofio.

Nel caso, di cui ora si tratta, il sistema delle amministrazioni separate, quasi fossero due Opere Pie distinte e diverse (ciò che sostanzialmente non è) produsse in passato le più assurde conseguenze. Infatti da un lato le rendite particolari del patrimonio Cattani diedero nel decennio dal 1851 al 1861 un avanzo di oltre L. 76,000, e un'altra e maggior parte di esse rendite, per l'importo di oltre L. 164,000 venne prodigata in una gestione di Officine interne non la più oculata nè la più intelligente. Dall'altro lato all'incontro l'Orfanotrofio erede, durante lo stesso periodo di tempo, incontrò per conto proprio un disavanzo nell'enorme cifra di oltre L. 544,000. — Questa assurdità di conseguenza, quando si continuasse nel sistema delle Amministrazioni separate, per avviso del Consiglio, si farà sempre più grave e manifesta in avvenire, se con un nuovo, più giusto ed economico assetto di Officine interne, o con un altro modo di istruzione artigiana degli orfani, si ottenesse l'avanzo di tutte o di quasi tutte le rendite del lascito Cattani. In questo caso il Luogo Pio da una parte si troverà nella dura alternativa, o di restringere la beneficenza ne' più angusti limiti, o di continuare nella via rovinosa dei debiti; e dall'altra, quale erede del patrimonio Cattani, accumulerà ogni anno ragguardevoli risparmi senza alcuno scopo ed a pro di nessuno.

Per tutte queste ragioni di diritto e di convenienza, il Consiglio fa speciale voto perchè sia approvata la proposta fusione delle due amministrazioni.

Del resto il Consiglio fa presente, che le indicazioni contenute nel medesimo § 5 sulla sorgente dei mezzi sono desunte dalle regolari registrazioni della Contabilità del Pio Istituto.

Quanto alle disposizioni contenute nel Capitolo IV *sul modo di amministrazione*, essendo esse identiche a quelle proposte nello Statuto Organico per l'Orfanotrofio Femminile, non occorre su questo proposito che di richiamare le osservazioni fatte nel già citato Processo Verbale in data 23 maggio corrente.

Dopo tutto ciò il Consiglio delibera di adottare, come adotta, il progetto di Statuto Organico, che è qui unito sotto A, e che viene firmato dagli intervenuti, siccome parte integrante del presente Processo Verbale, e rimette al Presidente d'ottenere col mezzo della R. Prefettura la Reale approvazione.

Firmato GIORGIO BELGIOJOSO, *Presidente*.

- » Ing.^o ALESSANDRO PESTALOZZA.
- » Dott.^r ROMOLO GRIFFINI.
- » Dott.^r CARLO TERZI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visto il Nostro R. Decreto del 30 agosto 1863, con cui nel deferire l'Amministrazione del Pio Albergo Trivulzio e dei due Orfanotrofi di Milano ad un apposito Consiglio, si era fatto obbligo di presentare alla Nostra Sanzione lo Statuto Organico delle stesse Opere Pie;

Vista la deliberazione 23 settembre 1864 della Deputazione Provinciale di Milano;

Vista la Legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie ed il Regolamento 27 novembre detto anno;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli Statuti Organici in data 18 novembre 1864 pel Pio Albergo Trivulzio ed Orfanotrofi Maschile e Femminile di Milano, compilati dal Consiglio Direttivo costituito col Nostro R. Decreto succitato; e d'Ordine Nostro saranno visti e sottoscritti dal Ministro per gli Affari dell'Interno, il quale è incaricato anche dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 30 novembre 1864.

VITTORIO EMANUELE m. p.

G. LANZA.

STATUTO ORGANICO

PER

L'ORFANOTROFIO MASCHILE

DI S. PIETRO IN GESSATE

DI MILANO

CAPITOLO I.

Nome, sede ed origine del Pio Istituto.

§ 1. L'Orfanotrofio Maschile di S. Pietro in Gessate in Milano trae la sua origine da un ricovero di orfani fondato l'anno 1528 da S. Girolamo Miani nel locale del Crocifisso a Porta Vigentina, al quale fu poco dopo, per donazione del Duca Francesco Sforza, sostituito l'altro locale in Porta Nuova detto di S. Martino, da cui i ricoverati ritrassero il nome popolare di *Martinetti*. L'Orfanotrofio nello scorso secolo, per disposizione dell'Imperatrice Maria Teresa, si arricchì coi beni dei soppressi due spedali dei Pellegrini detti di S. Giacomo e di S. Pietro e Paolo (anno 1770), e del Monastero del pari soppresso dei Cassinensi di S. Pietro in Gessate (anno 1772), e trasferì la sua sede dal luogo di S. Martino a quello del mentovato Monastero dei Cassinensi, ov'ebbe radicale e completo riordinamento, in base al piano organico approvato con Reale Dispaccio 22 giugno 1772. — Ottenne di recente il Pio Istituto nuovo e ragguardevole aumento per la disposizione di ultima volontà 11 marzo 1849 colla quale Giosuè Cattani istituì il Luogo Pio erede universale di tutte le sue sostanze del valor capitale di L. 810,000, con speciali condizioni circa all'ammaestramento artigiano degli orfani.

CAPITOLO II.

Scopo.

§ 2. Scopo del Pio Istituto è di ricoverare poveri fanciulli orfani di genitori, od almeno di padre, ed appartenenti alla città di Milano nella attuale sua circoscrizione, salvo le speciali fondazioni, e di dare ad essi, secondo la loro condizione, mantenimento, educazione morale e religiosa, ed istruzione elementare ed artigiana, affinchè, fatti saggi, intelligenti e laboriosi, riescano utili a sè ed alla società a cui vanno restituiti.

§ 3. Sono a questo fine ammaestrati nelle arti e mestieri, o nell'interno dello Stabilimento, o nelle Officine più reputate della città, come, nel maggior interesse morale del Pio Istituto e dei ricoverati, si troverà conveniente di adottare, secondo le intenzioni del testatore Giosuè Cattani, e ricevono inoltre completa istruzione nel corso elementare, giusta le norme generali per le pubbliche scuole.

§ 4. Il Regolamento d'interna amministrazione provvede a determinare la pertinenza, per domicilio, degli orfani alla città di Milano, l'età e le altre condizioni per la nomina e l'accettazione al ricovero, il modo d'ammaestramento artigiano dei ricoverati, l'età in cui sono dimessi, il modo di collocarli, come ogni altra norma esecutiva delle disposizioni dei precedenti § 2 e 3.

CAPITOLO III.

Sorgente de' suoi mezzi.

§ 5. Il Pio Istituto ritrae i suoi mezzi:

- a) dal proprio patrimonio, il quale, compresi i beni dell'eredità Cattani, che formano parte integrante del patrimonio stesso, è costituito da beni stabili pel valore approssimativo di L. 3,764,000 —
dal valore delle scorte vive e morte di circa » 41,000 —
da livelli, legati attivi, fitti e rendite perpetue per » 868,000 —
da capitali e crediti diversi per » 431,000 —
in complesso da un'attività di L. 5,074,000 —
che depurata dai livelli, legati e capitali passivi per » 1,751,000 —
discende a L. 3,323,000 —
che è il patrimonio nitido complessivo, le cui rendite si applicano a mantenere il Pio Istituto, dedotte prima le spese di amministrazione e di riparazioni, le imposte prediali, le pensioni vitalizie, ecc.
- b) dai guadagni che si ritraggono dai lavori dei ricoverati, fatta deduzione della parte loro assegnata, giusta le prescrizioni da determinarsi nel Regolamento interno.

CAPITOLO IV.

Modo di Amministrazione.

§ 6. L'Orfanotrofio Maschile dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. annessi costituito secondo il Decreto Reale 10 luglio 1864 da un Presidente e da sei Membri. Tanto il Presidente che i Membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Milano, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Membri si rinnovano per terzo in ciascun anno, e la loro scadenza per i primi due anni è determinata dalla sorte ed in progresso dall'anzianità.

§ 7. Il Consiglio è convocato periodicamente, e quand'occorra, straordinariamente, sopra invito del Presidente, a deliberare in base alle Legge 3 agosto 1862

sulle Opere Pie ed al relativo Regolamento 27 novembre stesso anno, su tutti gli oggetti che in via generale interessano sostanzialmente l'indirizzo morale e l'economia interna dell'Istituto, o che in qualsiasi modo o limite impegnano l'amministrazione del patrimonio. — Per la validità delle sue deliberazioni occorre che negli affari d'ordinaria amministrazione intervengano oltre il Presidente due almeno dei Membri che lo compongono; ed almeno quattro, se si tratta di proporre riforme organiche o regolamentari del Pio Istituto, ovvero di deliberare in quanto riguarda il personale stabile degli uffici, ed in generale in tutti gli affari nei quali è richiesta la superiore approvazione a termini del § 15 della Legge sulle Opere Pie. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza, e risultano da processo verbale firmato dagli intervenuti. — A parità di voti rimane deliberato secondo il voto espresso dal Presidente.

§ 8. Il Presidente esercita un'alta sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto, ha la direzione superiore di tutti gli affari d'amministrazione, firma gli atti e le corrispondenze d'ufficio, promuove le deliberazioni del Consiglio o direttamente od assegnando l'affare da trattarsi ad alcuno dei Membri del Consiglio, perchè ne sia il Relatore; fa eseguire le deliberazioni prese, e nei casi d'urgenza dà le disposizioni, riferendo al Consiglio nella successiva adunanza. Nei casi di assenza o d'impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono disimpegnate dal Membro del Consiglio più anziano.

§ 9. Tutti gli atti o contratti che importano obbligazioni del Pio Istituto verso i terzi dovranno essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, da un altro Membro del Consiglio e dal primo impiegato di Segreteria. — Però nei casi speciali potrà il Consiglio mediante procura delegare a rappresentarlo anche persona ad esso estranea.

§ 10. Speciali regolamenti d'amministrazione e d'ordine interno da approvarsi dalla Deputazione Provinciale provvederanno a determinare il modo di applicare il presente Statuto in riguardo sia all'amministrazione del patrimonio, che alla direzione interna dell'Istituto, ed a sancire i ruoli degli impiegati tanto per l'uno che per l'altro servizio, le incumbenze di ciascun d'essi, i loro rapporti di dipendenza dal Consiglio e dal Presidente, e gli stipendi di cui sono retribuiti.

Milano, 18 novembre 1864.

Firmato **GIORGIO BELGIOIOSO** Presidente.

» **Ing.^e ALESSANDRO PESTALOZZA.**

» **Dott.^r CARLO TERZI.**

» **Dott.^r ROMOLO GRIFFINI.**

» **Avv.^o BATTISTA GUY.**

» **Ing.^e GIACOMO MAGRETTI.**

» **Ing.^e ANTONIO MAGNI.**

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Torino, addì 30 novembre 1864.

Il Ministro
G. LANZA.





